



Unità Operativa 2:

Corso del Popolo 30- 05100 Terni
Tel. +39 0744.549.570

Il Dirigente:

Federico Nannurelli

dottore in Ingegneria Civile

federico.nannurelli@comune.terni.it

governoterritorio@comune.terni.it

salutedubblica@comune.terni.it

OGGETTO- Provvedimento unico di modifica e revoca parziale delle ordinanze sindacali prot. n. 142153 e n. 142155 del 19 settembre 2026 conseguenti all'incendio presso la società Pileri e C. s.r.l..

IL SINDACO

Preso che, nella notte del 19 settembre 2026, si è sviluppato un incendio presso l'area esterna di stoccaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche della società Pileri e C. s.r.l., sita in Terni, strada di Recentino n. 48;

È stata chiamata la prima comunicazione tecnica sottoscritta digitalmente in data 19 settembre 2026 dalla Dirigente responsabile del Dipartimento territoriale Umbria Nord di ARPA Umbria e il Dirigente medico di USL Umbria 2, formata a seguito dell'attivazione da parte del Comando dei Vigili del fuoco e degli interventi svolti con il personale del Servizio Igiene e Sanità pubblica di USL Umbria 2;

Il fatto che tale comunicazione, sulla base della durata dell'incendio, della tipologia dei materiali coinvolti e della variabilità della direzione dei fumi, aveva proposto, in applicazione del principio di precauzione, misure temporanee nel raggio di tre chilometri dal sito, nonché specifici obblighi di messa in sicurezza, caratterizzazione, rimozione e corretta gestione dei rifiuti combusti;

richiamate integralmente le due ordinanze sindacali adottate il 19 settembre 2026 e registrate ai protocolli comunali n. 142153 e n. 142155, aventi rispettivamente ad oggetto le misure precauzionali rivolte alla popolazione e le prescrizioni urgenti impartite alla società Pileri e C. s.r.l.;

precisato che l'ordinanza prot. n. 142153 ha disposto, tra le altre misure, al punto 5 del dispositivo la sospensione delle attività ludiche e sportive organizzate all'aperto e la limitazione delle attività individuali all'aperto a quelle strettamente necessarie:

precisato che l'ordinanza prot. n. 142155 ha imposto alla società Pileri e C. s.r.l. una sequenza coordinata di misure immediate di interdizione e messa in sicurezza, contenimento delle acque di spegnimento, caratterizzazione, classificazione, rimozione e tracciabilità dei rifiuti combusti, nonché di ripristino e rendicontazione conclusiva:

vista la successiva comunicazione sottoscritta digitalmente dalla Dirigente responsabile del Dipartimento territoriale Umbria Nord di ARPA Umbria e del Dirigente di USL Umbria, pervenuta in data 19 settembre 2026 e acquisita agli atti del Comune, recante proposta di modifica dei provvedimenti sindacali;

preso atto che, secondo la predetta comunicazione, alle ore 15:00 del 19 settembre 2026 è stato effettuato un nuovo sopralluogo presso l'area e che, in tale occasione, l'incendio risultava completamente spento, non si formavano nuovi focolai, il personale dei Vigili del fuoco non era più presente sul posto, il materiale combusto risultava completamente umido e non erano rilevate emissioni di polveri dal materiale stesso;

preso atto, altresì, che nel pomeriggio si sono verificate precipitazioni anche intense nell'area;

rilevato che ARPA, alla luce del mutamento dello scenario, ha comunicato che non risultano più necessarie le limitazioni relative alle attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle ludico-sportive, mentre ha espressamente confermato tutte le altre prescrizioni già proposte;

rilevato, inoltre, che ARPA ha rappresentato la necessità di imporre alla società Pileri e C. s.r.l., entro cinque giorni, la copertura del materiale combusto mediante sistemi mobili, quali teli, collocati in condizioni di sicurezza, al fine di contenere le eventuali emissioni diffuse e limitare la formazione di percolati conseguente alle precipitazioni;

considerato che la completa estinzione dell'incendio, l'assenza di nuovi focolai e di emissioni di polveri e l'allontanamento delle squadre dei Vigili del fuoco costituiscono un mutamento sopravvenuto della situazione di fatto idoneo a far venir meno il presupposto specifico della limitazione generalizzata delle attività all'aperto;

considerato che il principio di proporzionalità impone di rimuovere senza ritardo una misura restrittiva quando essa, alla luce di elementi tecnici sopravvenuti, non sia più necessaria al perseguimento della finalità preventiva per la quale era stata adottata;

ritenuto, pertanto, di revocare con efficacia esclusivamente successiva alla pubblicazione del presente provvedimento il punto 5 del dispositivo dell'ordinanza prot. n. 142153, senza incidere sulla legittimità e sugli effetti già prodotti dalla misura nella fase emergenziale antecedente;

considerato, per contro, che non risultano ancora disponibili gli esiti della ricerca dei microinquinanti e del modello di ricaduta annunciati da ARPA e che, pertanto, non sono venuti meno i presupposti delle misure precauzionali riguardanti prodotti alimentari coltivati, prodotti spontanei eduli, pascolo e razzolamento, foraggi e cereali destinati agli animali, impianti di ventilazione, cautele in caso di eventuali nuove percezioni di fumo o odori e separazione dei prodotti interessati;

ritenuto che tali misure residue debbano rimanere integralmente efficaci, nei limiti temporali e territoriali già stabiliti dall'ordinanza prot. n. 142153, fino a eventuale ulteriore modifica o revoca espressa fondata sugli esiti tecnici e sanitari;

considerato che le precipitazioni intense rendono attuale il rischio di dilavamento del materiale combusto e di formazione di percolati e che la copertura temporanea, se correttamente realizzata, costituisce misura necessaria, idonea e proporzionata, complementare e non sostitutiva della caratterizzazione e della rimozione già imposte;

ritenuto, conseguentemente, di integrare l'ordinanza prot. n. 142155 con un obbligo autonomo, temporalmente definito e verificabile di copertura del materiale combusto, facendo salvi tutti gli ulteriori obblighi e termini già decorrenti dalla notificazione dell'ordinanza originaria;

visti l'articolo 32 della Costituzione e l'articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare le ordinanze contingibili e urgenti necessarie nelle emergenze sanitarie o di igiene pubblica e, quando l'emergenza interessa il territorio di più comuni, consente a ciascun Sindaco di adottare le misure necessarie fino all'intervento dei soggetti competenti in ragione della dimensione dell'emergenza;

visti gli articoli 3-ter, 3-quater e 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, in materia di prevenzione, precauzione, proporzionalità e riesame delle misure;

visti gli articoli 21-bis e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di efficacia dei provvedimenti limitativi e di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto;

ritenuto che l'urgenza di adeguare immediatamente le prescrizioni all'evoluzione accertata dello scenario consenta di procedere senza una preventiva comunicazione di avvio, fermo restando che il presente atto riduce una limitazione rivolta alla popolazione e integra, sulla base di una specifica indicazione tecnica, gli obblighi già imposti al gestore della fonte di rischio;

ORDINA

per le motivazioni esposte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. è revocato, con effetto immediato dalla pubblicazione del presente atto e con efficacia non retroattiva, esclusivamente il punto 5 del dispositivo dell'ordinanza sindacale prot. n. 142153 del 19 settembre 2026, relativo alla sospensione e alla limitazione delle attività ludiche, sportive e individuali all'aperto;

2. restano integralmente efficaci tutti gli altri punti, prescrizioni, divieti, ambiti territoriali, termini, modalità di controllo, comunicazioni e avvertenze contenuti nell'ordinanza sindacale prot. n. 142153 del 19 settembre 2026, fino alla scadenza ivi prevista ovvero fino a successiva espressa modifica, proroga o revoca;
3. l'ordinanza sindacale prot. n. 142155 del 19 settembre 2026 è integrata mediante l'inserimento, dopo il punto 1 del dispositivo, del seguente punto 1-bis: «Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla notificazione del presente provvedimento integrativo, la società Pileri e C. s.r.l. deve provvedere, a propria cura e spese, alla copertura completa del materiale combusto mediante sistemi mobili impermeabili, quali teli, idoneamente dimensionati, ancorati e collocati in condizioni di sicurezza, in modo da contenere eventuali emissioni diffuse, impedire il contatto diretto con le precipitazioni e limitare la formazione e la dispersione di percolati. La copertura deve essere realizzata senza determinare rischi per i lavoratori, ostacolare le operazioni di controllo, campionamento e rimozione, compromettere la sicurezza antincendio o provocare il convogliamento incontrollato delle acque. L'avvenuta esecuzione deve essere comunicata entro le successive dodici ore al Comune di Terni e ad ARPA Umbria, con documentazione fotografica e breve relazione tecnica. L'obbligo viene meno per i quantitativi integralmente rimossi e conferiti secondo legge entro il medesimo termine»;
4. restano integralmente efficaci tutte le ulteriori prescrizioni, scadenze, responsabilità, obblighi di aggiornamento, caratterizzazione, classificazione, rimozione, tracciabilità, ripristino e rendicontazione stabiliti dall'ordinanza sindacale prot. n. 142155 del 19 settembre 2026; la presente integrazione non determina riapertura, sospensione o nuova decorrenza dei termini già iniziati con la notificazione dell'ordinanza originaria;
5. la società Pileri e C. s.r.l. deve mantenere la copertura in condizioni di integrità, efficacia e sicurezza sino alla completa rimozione del materiale interessato, provvedendo senza ritardo a ogni necessario ripristino, fermo restando l'obbligo di contenimento e corretta gestione delle acque di spegnimento, delle acque meteoriche venute a contatto con il materiale e degli eventuali percolati;
6. ARPA Umbria e USL Umbria 2 sono formalmente richieste, per qualunque evoluzione dello scenario rilevante ai fini delle azioni di prevenzione e tutela, di trasmettere tempestivamente al Responsabile del procedimento ogni aggiornamento, dato analitico, valutazione tecnica e proposta di ulteriore modifica, integrazione, proroga o revoca delle misure ancora efficaci.

Il presente provvedimento costituisce parte integrante delle ordinanze prot. n. 142153 e n. 142155 del 19 settembre 2026. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni del presente atto; per quanto non espressamente modificato o revocato, le ordinanze originarie conservano piena efficacia.

Le operazioni a carico della società sono eseguite nel rispetto delle indicazioni di ARPA Umbria, USL Umbria 2, Vigili del fuoco, Autorità giudiziaria e autorità competenti in materia ambientale. Eventuali indicazioni tecniche sopravvenute possono specificare le modalità esecutive, ma ogni modifica sostanziale degli obblighi o dei termini richiede un espresso provvedimento dell'autorità comunale competente.

Il Comando di Polizia locale, con il concorso degli altri organi competenti, vigila sull'osservanza del presente atto. Per l'inosservanza delle prescrizioni imperative si applica l'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore e l'eventuale esecuzione coattiva nei limiti di legge.

Ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Federico Nannurelli, Dirigente della Direzione Governo del Territorio per l'Area Governo della Salute e dell'Igiene Pubblica e Protezione Civile del Comune di Terni.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale ed è diffuso con urgenza attraverso i canali dell'Ufficio Comunicazione, dando specifica evidenza alla cessazione della limitazione delle attività all'aperto e alla permanenza di tutte le altre misure rivolte alla popolazione.

Il presente atto è notificato alla società Pileri e C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede risultante dai pubblici registri e presso l'unità operativa di Strada di Recentino n. 48, ed è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza:

- al Prefetto di Terni;
- ad ARPA Umbria;
- a USL Umbria 2;

- alla Regione Umbria;
- al Sindaco del Comune di Narni, per i provvedimenti di competenza;
- al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Terni;
- al Comando di Polizia locale del Comune di Terni;
- all'Assessore all'Ambiente del Comune di Terni;
- all'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Terni;
- all'Ufficio Comunicazione del Comune di Terni;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria entro sessanta giorni dalla pubblicazione o notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, nei termini e secondo le modalità di legge.

Terni, 19 settembre 2026

IL SINDACO

Stefano Bandecchi

DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD
Area Territoriale Gubbio - Città di Castello - Bastia Umbra



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Responsabile f.f. Dr. Danilo Serva
Pec : aslumbria2@postacert.umbria.it

al Sindaco del Comune di Terni

comune.terni@postacert.umbria.it

marta.frittella@comune.terni.it

cataldo.bernocco@comune.terni.it

federico.nannurelli@comune.terni.it

al Sindaco del Comune di Narni

comune.narni@postacert.umbria.it

e p.c. Prefettura di Terni

prefettura.terni@interno.it

COMUNE DI TERNI	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0142192/2026 del 19/09/2026	
Firmatario: Sara Passeri	

Oggetto: incendio Ditta Pileri e c. srl strada Recentino 48 – Proposta di modifica del Provvedimento Sindacale

Con la presente si comunica che in data odierna alle ore 15 è stato effettuato nuovo sopralluogo presso l'area accertando che l'incendio era stato completamente spento, non si formavano nuovi focolai ed i VV.FF non era più in loco. Il materiale combusto era completamente umido ed al momento non vi sono emissioni

DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD
Area Territoriale Gubbio - Città di Castello - Bastia Umbra

Sede Gualdo Tadino: Via San Rocco, 11 - 06023 Gualdo Tadino / tel. 075 51596 501

Sede Gubbio: Via Camillo Benso Conte di Cavour, 38 - 06024 Gubbio / tel. 075 51596 501

Sede Città di Castello: Via L. Angelini Loc. Pedemontana - 06012 Città di Castello / tel. 075 51596 628

Sede Bastia Umbra: Centro Umbriafiere - Piazza Moncada, palazzina n.1, piano secondo - 06083 Bastia Umbra / tel. 075 51596 324
gubbio-castello-bastia@arpa.umbria.it

Sede Legale: Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 - 05100 Terni / tel. 0744 47961

pec: protocollo@cert.arpa.umbria.it / web: www.arpa.umbria.it / C.F. 94086960542 / P.IVA 02446620540

di polveri dal materiale combusto. Inoltre nel pomeriggio si sono verificate precipitazioni anche intense nell'area.

Per quanto sopra, in considerazione del fatto che le prescrizioni precedentemente proposte sono state formulate nell'ottica dell'applicazione del principio della massima precauzione possibile in relazione alle difficoltà di spegnimento dell'incendio accertate nelle prime ore di questa mattina, con la presente si comunica che non si rendono più necessarie le limitazioni imposte per gli aspetti relativi a:

- limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva;

Rimangono invariate le altre prescrizioni già proposte.

In aggiunta a quanto sopra, si comunica inoltre che si rende necessario, ai fini del contenimento delle emissioni diffuse dal materiale combusto ed al fine di limitare la formazione di percolati dallo stesso a causa della pioggia, che il nuovo provvedimento preveda a carico della ditta **l'obbligo di copertura del materiale combusto mediante sistemi mobili (teli) posti in condizioni di sicurezza entro 5gg.**

Rimanendo a disposizione si porgono

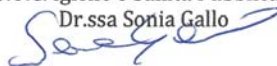
Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile ARPA

Dott.ssa Sara Passeri

Il Dirigente Medico
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

Dr.ssa Sonia Gallo



DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD

Area Territoriale Gubbio - Città di Castello - Bastia Umbra

Sede Gualdo Tadino: Via San Rocco, 11 - 06023 Gualdo Tadino / tel. 075 51596 501

Sede Gubbio: Via Camillo Benso Conte di Cavour, 38 - 06024 Gubbio / tel. 075 51596 501

Sede Città di Castello: Via L. Angelini Loc. Pedemontana - 06012 Città di Castello / tel. 075 51596 628

Sede Bastia Umbra: Centro Umbriafiere - Piazza Moncada, palazzina n.1, piano secondo - 06083 Bastia Umbra / tel. 075 51596 324
gubbio-castello-bastia@arpa.umbria.it

Sede Legale: Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 - 05100 Terni / tel. 0744 47961

pec: protocollo@cert.arpa.umbria.it / web: www.arpa.umbria.it / C.F. 94086960542 / P.IVA 02446620540